

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Istanza ex art. 210 c.p.c.: è necessaria l'offerta della prova che la parte nei cui confronti si richiede l'esibizione possieda il documento**

*L'istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. per l'ordine di esibizione di una prova alla parte o al terzo non è ammissibile se non accompagnata dalla offerta della prova che la parte nei cui confronti si richiede la esibizione possieda il documento.*

**Tribunale di Roma, sezione undicesima, sentenza del 123.1.2015, n. 552**

...omissis...

Con ricorso depositato in data 20.9.11 la xxxxl., premettendo di avere svolto attività di riparazione su autovetture in garanzia di marca "Saab" per conto della Gxxxxxx.l. e di avere emesso, nell'ambito di detta attività, le fatture n. 2/00807 e 2/00808, rispettivamente dell'importo di euro 8.496,00 e 931,14, chiedeva la emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di euro 9.427,14, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data di emissione del decreto.

Il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo n. 21303/11 per l'importo richiesto.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato la Gxxxx.p.a., la quale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.

Esponesse che nel 2010 aveva ceduto la partecipazione di controllo detenuta nella xxxxx e in data 29.6.10 aveva venduto alla Saab xxxxxx.r.l. il Ramo d'azienda Saab, tanto che la cessione era stata iscritta nel Registro delle Imprese il 27 luglio 2010 ed era stata portata a conoscenza di tutti i concessionari e riparatori autorizzati Saab con precedenti comunicazioni. Eccepiva, quindi, di essere estranea alla pretesa creditoria azionata dalla società opposta per effetto della intervenuta cessione del ramo di azienda, e contestava la pretesa creditoria dedotta in giudizio, deducendo che la opposta si era limitata ad assumere di avere svolto delle attività di riparazione su autoveicoli senza neppure indicare la natura degli interventi e che la fattura n. 2/00807 si riferiva ad un intervento effettuato su veicolo per il quale la garanzia convenzionale era da lungo tempo scaduta.

Si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta la Axxxx s.rxxxx la quale, chiedendo il rigetto della opposizione, replicava che le prestazioni fatturate erano state svolte in data anteriore alla cessione del ramo d'azienda e che le riparazioni erano state autorizzate dalla casa madre attraverso il programma di gestione interno alla casa madre medesima.

Respinta la istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rigettate le richieste istruttorie, alla udienza del 19.9.14 la causa veniva trattenuta in decisione.

La parte opponente ha dedotto con il primo motivo di opposizione che in forza del contratto del 29.6.10, per effetto del quale ha ceduto il ramo di azienda Saab alla costituita società Saab xxxxxx.r.l., la pretesa creditoria dedotta in giudizio dalla odierna parte opposta avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti della cessionaria dell'azienda e, con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito che la attività di riparazione di cui la controparte chiede il pagamento non risulta supportata da prova idonea a dimostrare la ricorrenza delle condizioni che legittimano la domanda di rimborso delle medesime riparazioni.

Prescindendo da ogni valutazione in merito agli effetti derivanti dal contratto di cessione di ramo d'azienda concluso dalla xxxxxx s.p.a. con la Saab xxxxr.l. ed alla opponibilità di detto contratto alla odierna parte opposta, deve rilevarsi che il credito azionato con il ricorso monitorio non ha trovato riscontro probatorio nel presente giudizio di opposizione.

Infatti, il contratto di riparatore autorizzato intercorso tra le parti in causa prevedeva nell'Allegato 6- Sulle Direttive e Procedure Post-Vendita (doc. 4 del

fascicolo di parte opponente) una puntuale disciplina per la esecuzione degli interventi in garanzia e per ottenere il rimborso degli stessi.

In particolare all'art. 4, punto 2, del predetto Allegato si legge che "...Il riparatore autorizzato dovrà controllare la copertura di garanzia per ciascun veicolo prima di procedere a qualsiasi intervento di riparazione. Quanto sopra include la verifica della data e del luogo di vendita dell'autoveicolo..." e, al punto 5, che "...il rimborso per le parti di ricambio xxxx come pure per la manodopera non sarà accordato per eventuali interventi eseguiti oltre i termini e/o il periodo di garanzia a causa di una errata verifica della stessa da parte del riparatore autorizzato".

La opponente già nell'atto introduttivo del giudizio, nel contestare le fatture poste a sostegno del decreto ingiuntivo, ha dedotto, con riguardo alla fattura n. 2/00807 del 12.5.11 per euro 8.496,00, che essa si riferisce ad un intervento eseguito su un veicolo per il quale la garanzia convenzionale era già da tempo scaduta, con la conseguenza che era del tutto ingiustificata la richiesta di rimborso dell'intervento avanzata dalla xxxx

A fronte di tale specifica contestazione la opposta non ha fornito prova che il veicolo sul quale sarebbe stata eseguita la riparazione alla data dell'intervento fosse coperto da garanzia, se si considera che la fattura di cui si discute (n. 2/00807), come emerge chiaramente dal doc. 2 del fascicolo di parte opponente (ed in particolare dalla schermata allegata alla fattura), si riferisce ad un intervento effettuato in data 2.4.10 su autovettura immatricolata in data 24.4.2006, ossia ad un intervento che non era coperto dalla garanzia convenzionale, essendo ormai decorsi i due anni di durata della garanzia convenzionale all'epoca prestata dalla opponente.

Con riguardo, inoltre, alla riparazione a cui si riferisce la fattura di minore importo pure azionata con il decreto ingiuntivo, la opposta non ha dimostrato, come era suo onere, che tale riparazione sia stata effettivamente eseguita nel rispetto delle modalità previste nel contratto di riparatore autorizzato.

In particolare, nonostante il richiamato Allegato 6, all'art 6, preveda che il Riparatore autorizzato debba, ai fini del rimborso, produrre e conservare una copia dell'ordine di lavoro riferito ad ogni richiesta di intervento in garanzia, la società opposta non ha prodotto tale documento, essendosi limitata a depositare la fattura n. 2/00808 ed una schermata, priva di sottoscrizione e comunque non riferibile alla società opponente, dalla quale si evince che la riparazione sarebbe stata effettuata in data 15.5.09. L'ordine di lavoro a cui fa riferimento il citato art. 6 dell'Allegato 6), infatti, secondo quanto stabilito dal contratto di riparatore autorizzato, doveva includere il numero progressivo dell'ordine di lavoro, il nome, l'indirizzo ed il numero di telefono del proprietario, il numero di targa dell'autoveicolo, il numero di identificazione del veicolo (VIN), il modello ed il tipo dell'autoveicolo, la data di consegna e di immatricolazione dell'autoveicolo, la data di completamento del lavoro, la descrizione dettagliata del problema ed i dettagli della riparazione, l'operazione di lavoro, i tempi di lavoro per ciascuna riparazione, le timbrature per ciascuna operazione di lavoro separate per conto, nonché i numeri di particolare delle parti di ricambio Saab ed Accessori, con descrizione e quantità del materiale utilizzato per la riparazione, le riparazioni in garanzia distinte da quelle a pagamento, se facenti parti dello stesso Ordine di Lavoro; la schermata allegata alla fattura n. 2/00808, oltre a non essere riferibile alla opponente, neppure contiene tutti i dettagli richiesti dal richiamato art. 6 dell'Allegato 6) e

pertanto, in assenza di prova documentale, non può ritenersi che la opposta abbia dimostrato di avere effettuato la attività di riparazione.

Ne consegue che la prova per testi dedotta dalla xxxxxxxx con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. è del tutto irrilevante ai fini della presente decisione, dovendo la esecuzione della riparazione risultare da un ordine di lavoro, e dunque da documentazione idonea a consentire la ricostruzione in maniera dettagliata della attività svolta.

La opposta, al fine di superare le contestazioni mosse dalla controparte, ha sostenuto nei propri scritti difensivi che alle prestazioni per cui è causa sarebbero stati assegnati dei "codici di autorizzazione" ed ha formulato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., istanza di esibizione delle "chiavi di lettura" dei medesimi codici necessarie, secondo il suo assunto difensivo, a decodificare i codici riportati sui documenti da essa prodotti.

Anche tale istanza istruttoria non è accoglibile. Come già evidenziato con la ordinanza istruttoria del 4.3.2013, la istanza non è ammissibile, in quanto non accompagnata dalla offerta della prova che la parte nei cui confronti si richiede la esibizione possieda il documento (Cass. n. 12507 del 1999), avendo la G. M. Italia s.r.l. sostenuto di non essere in possesso delle "chiavi di lettura dei codici di autorizzazione alla riparazione in garanzia" e "dei registri interni da cui risultano le legende dei codici medesimi".

La domanda avanzata dalla xxx con il ricorso monitorio non può quindi essere accolta ed il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, in euro 700,00 per la fase di studio della controversia, in euro 700,00 per la fase introduttiva del giudizio, in euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed in euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oneri previdenziali e fiscali.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa recante n. 7556/12 R.G., disattesa ogni altra eccezione e difesa, così decide:

- a) accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 21303/11 emesso dal Tribunale di Roma;
- b) condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese pari ad euro 110,00, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. ed I.V.A. come per legge

Così deciso in Roma il 7.1.2015